

RC Sanita' pubblica e privata Polizza Responsabilita' civile

Appendice

Numero: 210945273
a Polizza n. 501225387
Contraente STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO

I tuoi riferimenti Allianz

Agenzia principale di ROMA CIVITUS
VIALE BRUNO BUOZZI 11/13
00197 ROMA
Telefono: 06 8075246
Fax: 06 92933476
E-mail: ROMA59@AGEALLIANZ.IT

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale
Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Allianz 

Appendice n. 210945273

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
(Case di Cura, Poliambulatori, Laboratori Analisi, Istituti Riabilitativi)

STUDIO NOMETANO UNO

Via Nomentana,550
00141 Roma

P. IVA 01328901002


DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- per "Società": l'impresa assicuratrice
- per "Sinistro RCT": la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione
- per "Sinistro RCO": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- per "Scoperto": parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
- per "Franchigia": parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercente Laboratorio che eroga prestazioni che si sostanziano in visite specialistiche/accertamenti diagnostici radiologici in tutte le branche mediche compresa ostetricia e ginecologia (diagnostica di laboratorio, ecografica e cardiologica durante la gravidanza e nel post) e ortopedia per lo svolgimento delle attività inerenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, compresi i servizi complementari e sussidiari.



01G 00002109452733



Appendice di Variazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) (valida solo se indicati in polizza i relativi massimali)

La Società in conformità alla proposta - questionario si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- . morte e lesioni personali
- . distruzione e deterioramento di cose

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la R.C. derivante all'Assicurato per fatti imputabili al personale di cui l'Assicurato si avvale per lo svolgimento dell'attività stessa; nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

La garanzia è altresì estesa alla R.C. personale dei:

- . dipendenti, compresi medici e paramedici

per l'attività prestata nelle strutture, anche mobili, gestite dall'Assicurato durante l'orario di lavoro in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, con esclusione dei danni derivanti da dolo degli stessi.

La garanzia opera purché l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture private previste dal D.P.R. del 14 gennaio 1997, ed è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli previsti per le singole attività.

A maggior chiarimento si precisa che risulta invece esclusa la RC personale dei medici liberi professionisti.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

. il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscono il danno in conseguenza dei loro ricorso a prestazioni erogate dall'Assicurato.

. i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, ad eccezione di quelli non soggetti all'INAIL per legge, che devono intendersi considerati terzi limitatamente alla morte e lesioni personali gravi o gravissime quali definite dall'art.583 c.p..

Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.


La garanzia R.C.T non comprende i danni:

A- 1) direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti assicurati, da parte dei Legali Rappresentanti, del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi della legge 626/94, nonché del Direttore Sanitario

- 2) di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica
- 3) da distribuzione e utilizzazione del sangue
- 4) da attività di sperimentazione clinica
- 5) da attività di riproduzione assistita
- 6) da esami ed interventi di chirurgia invasiva nell'ambito della ginecologia e dell'ostetricia
- 7) da attività chirurgica non ambulatoriale

B- conseguenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;



01G 00002109452733

